

Giuseppe Bartolone
Daniela Bartolone

ENTI LOCALI

LEGISLAZIONE NAZIONALE E DELLA REGIONE SICILIA

LIBERI CONSORZI - CITTÀ METROPOLITANE - COMUNI - CIRCOSCRIZIONI

XV EDIZIONE 2015

Dario Flaccovio Editore

Giuseppe Bartolone Daniela Bartolone

ENTI LOCALI LEGISLAZIONE NAZIONALE E DELLA REGIONE SICILIA

Liberi consorzi - Città metropolitane - Comuni - Circoscrizioni



Dario Flaccovio Editore

Giuseppe Bartolone – Daniela Bartolone

ENTI LOCALI. LEGISLAZIONE NAZIONALE E DELLA REGIONE SICILIA

Liberi consorzi - Città metropolitane - Comuni - Circoscrizioni

ISBN 9788857904467

© 2015 by Dario Flaccovio Editore s.r.l. - tel. 0916700686

www.darioflaccovio.it info@darioflaccovio.it

Quindicesima edizione: marzo 2015

Stampa: Tipografia Priulla, Palermo, marzo 2015

Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

L'editore dichiara la propria disponibilità ad adempiere agli obblighi di legge nei confronti degli aventi diritto sulle opere riprodotte.

La fotocopiatura dei libri è un reato.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall'editore.

SOMMARIO

ORDINAMENTO REGIONALE	PAG. 1
FUNZIONI AMMINISTRATIVE.....	» 169
SISTEMA ELETTORALE, INCOMPATIBILITÀ, INCARICHI E DECADENZE	» 185
PERSONALE.....	» 288
LEGISLAZIONE ANTICORRUZIONE	» 468
T.U. ORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI	» 483
CONTRATTI PUBBLICI	» 747
PROVVEDIMENTO E PROCEDIMENTO	» 771
PUBBLICITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	» 840
INDICE ANALITICO	» 857

INDICE PER ARGOMENTI DELLE LEGGI E DEI DECRETI STATALI E REGIONALI

ORDINAMENTO REGIONALE

LEGGE REGIONALE 15 MARZO 1963, N. 16 Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana.....	pag. 1
DECRETO PRESIDENTE REGIONE 29 OTTOBRE 1957, N. 3 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del D.Lgs.P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6, concernente l'ordinamento degli enti locali della Regione siciliana.....	» 64
LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1986, N. 9 Istituzione della provincia regionale.....	» 77
LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1991, N. 48 Provvedimenti in tema di autonomie locali.....	» 88
LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1998, N. 23 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23 concernente il rinnovo del comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento nella regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127, interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 52 della L.Reg. 1 settembre 1993, n. 26.....	» 127
LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 Norme sull'ordinamento degli enti locali.....	» 132
LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2008, N. 22 Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie.....	» 152
LEGGE 27 MARZO 2013, N. 7 Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali.....	» 162
LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2014, N. 8 Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.....	» 163
<i>FUNZIONI AMMINISTRATIVE</i>	
LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1979, N. 1 Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative regionali.....	» 169
LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10 (Stralcio) Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.....	» 183
<i>SISTEMA ELETTORALE</i>	
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 AGOSTO 1960, N. 3 Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana.....	» 185
LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1969, N. 14 (Stralcio) Elezione dei Consigli delle Province regionali.....	» 208
LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 1986, N. 31 Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere.....	» 209
LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1992, N. 7 Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica.....	» 218
LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1993, N. 26 Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla L.Reg. 26 agosto 1992, n. 7.....	» 243
LEGGE REGIONALE 15 SETTEMBRE 1997, N. 35 Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.....	» 257

LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2011, n. 6	
Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali	» 271
DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, n. 39	
Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.....	» 277
LEGGE REGIONALE 10 APRILE 2013, n. 8	
Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere	» 285
LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 2014, n. 24	
Ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane	» 287
<i>PERSONALE</i>	
LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1991, n. 12	
Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione.....	» 288
LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 1994, n. 38 (Stralcio)	
Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia.....	» 296
DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, n. 165	
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche	» 297
DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, n. 150	
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.....	» 446
<i>LEGISLAZIONE ANTICORRUZIONE</i>	
LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190	
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione	» 468
<i>T.U. ORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI</i>	
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, n. 267	
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali	» 483
LEGGE 7 APRILE 2014, n. 56	
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni	» 683
DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, n. 118	
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42	» 702
<i>CONTRATTI PUBBLICI</i>	
LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, n. 12	
Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale.	
Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali	» 747
<i>PROVVEDIMENTO E PROCEDIMENTO</i>	
LEGGE 7 AGOSTO 1990, n. 241	
Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.....	» 771
LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1991, n. 10	
Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa	» 771
<i>PUBBLICITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</i>	
DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n. 33	
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni	» 840
Indice analitico.....	» 857

INDICE CRONOLOGICO DELLE LEGGI E DEI DECRETI STATALI E REGIONALI

DECRETO PRESIDENTE REGIONE 29 OTTOBRE 1957, N. 3 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del D.Lgs.P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6, concernente l'ordinamento degli enti locali della Regione siciliana.....	pag. 64
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 AGOSTO 1960, N. 3 Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana.....	» 185
LEGGE REGIONALE 15 MARZO 1963, N. 16 Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana.....	» 1
LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1969, N. 14 (Stralcio) Elezione dei Consigli delle Province regionali.....	» 208
LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1979, N. 1 Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative regionali.....	» 169
LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1986, N. 9 Istituzione della provincia regionale.....	» 77
LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 1986, N. 31 Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere.....	» 209
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.....	» 771
LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1991, N. 10 Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.....	» 771
LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1991, N. 12 Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione.....	» 288
LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1991, N. 48 Provvedimenti in tema di autonomie locali.....	» 88
LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1992, N. 7 Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica.....	» 218
LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1993, N. 26 Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla L.Reg. 26 agosto 1992, n. 7.....	» 243
LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 1994, N. 38 (Stralcio) Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia.....	» 296
LEGGE REGIONALE 15 SETTEMBRE 1997, N. 35 Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.....	» 257
LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1998, N. 23 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23 concernente il rinnovo del comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento nella regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127, interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 52 della L.Reg. 1 settembre 1993, n. 26.....	» 127
LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10 (Stralcio) Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.....	» 183

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267	
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali	» 483
LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30	
Norme sull'ordinamento degli enti locali	» 132
DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165	
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche	» 297
LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2008, N. 22	
Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione.	
Disposizioni varie	» 152
DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150	
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.....	» 446
LEGGE REGIONALE SICILIA 5 APRILE 2011, N. 6	
Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali	» 271
DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118	
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42	» 702
LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12	
Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi.	
Disposizioni per il ricovero di animali.....	» 747
LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190	
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione	» 468
DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33	
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni	» 840
DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39	
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.....	» 277
LEGGE REGIONALE 10 APRILE 2013, N. 8	
Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere	» 285
LEGGE 27 MARZO 2013, N. 7	
Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali	» 162
LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56	
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni	» 683
LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2014, N. 8	
Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane	» 163
LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 2014, N. 24	
Ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane.....	» 287

ORDINAMENTO REGIONALE

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1963, n. 16

Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana

Art. 1 – L'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana è disciplinato dalle norme contenute negli artt. da 1 a 268, con eccezione di quelle del cap. IV del titolo IV e dell'art. 164, del D.Lgs.P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6, a far tempo dall'entrata in vigore del D.Lgs. medesimo, ferme restando le modifiche introdotte dalle vigenti disposizioni.

Art. 2 – Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 si applica il regolamento approvato con D.P.Reg. 29 ottobre 1957, n. 3.

Art. 3 – La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

COMMENTO

Si riporta a seguire il D.Lgs.P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6 così come modificato dalla L.Reg. n. 16/1963, sopra riportata.

D.Lgs.P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6

AVVERTENZA

Giova ricordare che con L.Reg. 18 marzo 1955, n. 17 il Governo regionale era stato delegato ad emanare il nuovo ordinamento degli enti locali in Sicilia e, in base a tale legge-delega, era stato emanato il D.Lgs. del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6, contenente il nuovo ordinamento. Successivamente, nella considerazione che la Corte Costituzionale con le sentenze n. 32 del 1961 e n. 51 del 1962 ebbe a ritenere, in via di principio, non ammissibile in Sicilia la delegazione della potestà legislativa, l'Assemblea regionale rimediò al rilievo della Corte, approvando la L.Reg. 15 marzo 1963, n. 16, con la quale convalidò, in sanatoria, il citato D.Lgs. del 29 ottobre 1955, n. 6.

In sede di convalida fu esclusa la convalida degli artt. del Capo IV del Titolo IV del D.Lgs. 29 ottobre 1955, n. 6 e ciò per effetto del fatto che, nelle more, era intervenuta un'altra sentenza della Corte Costituzionale n. 90 del 1962 che aveva sostenuto il principio secondo il quale, in materia di contravvenzione, la competenza appartiene esclusivamente allo Stato.

Con l'approvazione della L.Reg. 15 marzo 1963, n. 16 all'art. 2 fu stabilito che, per l'attuazione di tali disposizioni legislative, continuava a trovare applicazione il regolamento di esecuzione già approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 1957, n. 3.

TITOLO I

Il Comune

Art. 1 Natura giuridica – 1. Il Comune è persona giuridica territoriale.

2. È altresì circoscrizione di decentramento statale e regionale.

COMMENTO

L'art. 114 della Costituzione stabilisce che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato che sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

L'art. 15 dello statuto della regione siciliana ha stabilito che: «1. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.

2. L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

3. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.»

Art. 2 Potestà regolamentare – 1. Il Comune, in conformità delle leggi, emana i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali e del relativo personale, nonché i regolamenti sui modi di usare dei beni comunali, sulle istituzioni che appartengono al comune, sulle materie di igiene, edilizia, polizia locale e sulle altre previste dalle leggi.

COMMENTO

L'art. 117 della Costituzione attribuisce agli enti locali la potestà regolamentare, così recitando:

«I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.»

GIURISPRUDENZA

– Ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. a), t.u.e.l., approvata con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appartiene in via esclusiva al Consiglio comunale la competenza a fissare i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, cui dovrà attenersi la potestà regolamentare esercitata dalla Giunta (Consiglio Stato, sez. V, 13-02-2009, n. 827).

– È rimesso alla potestà regolamentare degli enti locali l'individuazione delle modalità di selezione del personale

e la relativa disciplina, con l'unica condizione di rispettare i principi ora contenuti nell'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 2001, secondo cui l'assunzione deve avvenire mediante procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano adeguatamente l'accesso dall'esterno, e siano conformi ai principi di trasparenza, imparzialità, economicità ed efficacia meglio specificati al comma 3 dello stesso art. 35; la modalità selettiva del corso-concorso di per sé non contrasta certo con il rispetto di tali principi, e non vi sono pertanto ragioni per non considerarla utilizzabile per l'accesso all'impiego ed alle qualifiche dirigenziali degli enti locali, purché disciplinata conformemente ai dettami della normazione di rango primario (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 30-08-2006, n. 938).

– L'art. 114 comma 2 cost. consacra l'autonomia degli enti locali, con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, ma poi l'art. 117 cost., nel ripartire la competenza legislativa tra Stato e regioni, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni, province e città metropolitane", sicché la determinazione degli organi di governo dei comuni, con le connesse sfere di competenza, appartiene in via esclusiva alla legislazione statale, tanto è vero che tra i criteri per la delega al Governo per la revisione delle disposizioni in materia di enti locali a fini di adeguamento alla legge costituzionale n. 3 del 2001 è stato inserito quello per la "valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 04-07-2006, n. 943).

– La potestà regolamentare degli enti locali può spaziare anche al di là delle materie elencate espressamente, in considerazione della caratterizzazione degli enti locali come enti a fini generali ed inoltre del fatto che il potere regolamentare è espressione del potere di auto-organizzazione dell'ente e considerando altresì il carattere puramente esemplificativo delle materie indicate nell'art. 7 D.Lgs. n. 267 del 2000 (Consiglio Stato, sez. V, 27-09-2004, n. 6317).

Art. 3 Potestà tributaria – 1. I Comuni, [oltre alle imposte obbligatorie di licenza sulle macchine per caffè di tipo espresso, sugli animali caprini e sui cani], possono, nei limiti ed in conformità della legge:

- 1) [istituire imposte di consumo, l'imposta sul valore locativo delle abitazioni, l'imposta di famiglia, quella sul bestiame, sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, l'imposta di patente e di soggiorno];
- 2) imporre la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza comunale e delle aree private gravate da servizi di pubblico passaggio, [nonché la tassa sulle insegne];
- 3) esercitare direttamente o dare in appalto l'e-

sercizio con privativa dei diritti di peso pubblico e della misura pubblica e la privativa di concedere in fitto banchi pubblici, purché tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo. La facoltà di cui al presente numero non si estende alle zone demaniali marittime;

- 4) [imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale, contributi di miglioria e per la manutenzione delle fognature];
- 5) riscuotere corrispettivi per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche;
- 6) [istituire prestazioni d'opera];
- 7) [sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati].

2. I Comuni inoltre, in conformità della legge, partecipano ai proventi dei diritti erariali sugli spettacoli, delle tasse di macellazione dei bovini, [di circolazione sui veicoli a trazione animale, dell'imposta generale sulle entrate e degli altri tributi previsti dalla legge].

3. Agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse i Comuni sono ripartiti in classi nei modi stabiliti dalla legge.

COMMENTO

– Le tasse, le imposte e i contributi riportati tra parentesi sono stati abrogati da varie disposizioni normative.

Per quanto concerne il sistema delle entrate degli enti locali è opportuno riportare l'art. 119 della Costituzione che così dispone:

«**Art. 119** – I comuni, le province, le città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I comuni, le province, le città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e Regioni.

I comuni, le province, le città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono

ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.»

L'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dall'art. 1 della L.Reg. 11 dicembre 1991, n. 48, stabilisce che l'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge e specifica da quali entrate è costituita la finanza dei comuni.

GIURISPRUDENZA

– *Alla luce del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è esclusa la competenza consiliare per quanto concerne le aliquote dei tributi e la distinzione che il testo vigente pone in materia tributaria tra istituzione del tributo e determinazione delle aliquote, escludendo il secondo profilo dalla competenza consiliare, a maggior ragione deve intendersi riguardante anche la materia tariffaria, nel cui ambito i provvedimenti amministrativi non sono espressione di potestà impositiva esercitata "ratione imperii", bensì funzionali alla determinazione del prezzo del servizio (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 08-02-2007, n. 365).*

– *La distinzione che l'art. 42 lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pone in materia tributaria tra istituzione del tributo e determinazione delle aliquote, escludendo il secondo profilo dalla competenza consiliare, a maggior ragione deve intendersi riguardante anche la materia tariffaria nel cui ambito i provvedimenti amministrativi non sono espressione di potestà impositiva esercitata ratione imperii, bensì funzionali alla determinazione del prezzo del servizio (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 09-03-2004, n. 1102).*

Art. 4 Funzioni amministrative proprie – 1. Il Comune provvede ai servizi d'interesse locale e svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

COMMENTO

– L'art. 118 della Costituzione, così sostituito dall'art. 4 della L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, stabilisce che *“Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.*

Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.»

– L'art. 31 della L.Reg. 15 maggio 2000, n. 10 ha stabilito che, in armonia con il principio di sussidiarietà, *“tutte le funzioni amministrative che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale sono conferite agli enti locali”*. Il successivo art. 32 stabilisce che i comuni e le province (oggi Liberi Consorzi) hanno ogni più ampia facoltà di

assumere iniziative per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o che non sia attribuita ad altra autorità. I comuni e le province esercitano le funzioni ad essi attribuite armonizzandole alle condizioni locali.

I successivi artt. 34 e 35 della L.Reg. n. 10/2000 stabiliscono che *“Spettano al Comune tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito dalla L.Reg. ad altri soggetti pubblici”* e che *“Sono trasferite ai comuni, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'art. 31, tutte le funzioni ed i compiti amministrativi finora esercitati dalla Regione non ricompresi nel comma 2 dell'art. 31 e nell'art. 33”* e che *“Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.”*

Stabilisce, inoltre l'art. 35 successivo che *“Con decreti del Presidente della Regione da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della Conferenza Regione – autonomie locali, della Commissione affari istituzionali e della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana vengono individuati i procedimenti di competenza rispettivamente delle province regionali e dei comuni.*

I decreti di cui sopra è cenno stabiliscono che *“ciascun decreto presidenziale è emanato nel rispetto dei seguenti criteri:*

a) *inserimento dei procedimenti facenti capo alla stessa materia e contestuale specificazione della struttura regionale da sopprimere o ridurre perché interessata dal conferimento;*

b) *previsione che gli enti locali provvedano direttamente, nelle materie ad essi trasferite, alla concessione ed erogazione di servizi, sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere.”*

Per le modalità di espletamento dei servizi pubblici locali si veda l'art. 22 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L.Reg. 11 dicembre 1991, n. 48.

L'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana ha ritenuto che con la legge 15 maggio 2000, n. 10 si è voluto, da parte della Regione, attuare un procedimento di delegificazione delle disposizioni relative all'imputazione di competenze tra i vari livelli istituzionali di governo (locale). Ne discende che è da escludere la necessità di un ulteriore intervento legislativo per il trasferimento delle competenze agli enti locali, essendo sufficiente l'emanazione di decreti presidenziali, vale a dire mediante un semplice atto amministrativo.

È invece rimessa ad una L.Reg. soltanto l'individuazione, futura ed ipotetica, delle funzioni e compiti, già ricompresi nelle competenze della Regione che si volessero delegare agli enti locali.

GIURISPRUDENZA

– *Con riguardo ai poteri tra l'organo statale e quello locale, l'art. 19 comma 4, D.P.R. n. 616 del 1977 deve essere interpretato nel senso che la regolamentazione della materia è demandata all'esercizio di competenze concorrenti; il Prefetto è titolare esclusivo delle funzioni di ordine pubblico e sicurezza; l'ente comunale esercita le*

funzioni proprie e, in particolare, quelle inerenti all'ambito della polizia amministrativa locale. Il che significa che – se pure è incontestabile che il Sindaco non possa sovrapporre proprie valutazioni, in materia di ordine pubblico e sicurezza, a quelle prefettizie – lo stesso Sindaco potrebbe non solo contestare l'invasione di competenze allo stesso demandate ma anche rappresentare fatti ed interessi inerenti a funzioni amministrative proprie del Comune stesso. Tali poteri devono essere esercitati, per fini di coordinamento, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Ne consegue che il potere del Sindaco, al di fuori delle valutazioni inerenti alla sussistenza di esigenze di ordine pubblico e sicurezza, non possa considerarsi interamente vincolato. Tale interpretazione è imposta dal rispetto delle esigenze di autonomia, costituzionalmente garantita, degli enti locali, quale risultante, in particolare, dal nuovo art. 118 cost (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 22-03-2010, n. 329).

– Nel rispetto del dettato costituzionale che rinvia alla legge generale della Repubblica la determinazione delle funzioni degli enti locali, l'art. 9 L. 8 giugno 1990 n. 142, riconosce al comune un complesso di funzioni di tipo "aperto", non previamente tipizzato. Esiste, cioè, per i comuni, la possibilità di assumere funzioni amministrative per la cura degli interessi delle proprie comunità locali, che trova un limite solo nella espressa attribuzione, con legge statale o regionale, di tali funzioni ad altri soggetti (T.A.R. Lombardia Brescia, 07-04-1999, n. 256).

Art. 5 Funzioni delegate – (Articolo così modificato dall'art. 42 della L.Reg. 31 marzo 1972, n. 19) – 1. Il Comune svolge altresì le funzioni che possono essergli delegate dallo Stato o dalla Regione.

2. Gli uffici comunali possono svolgere, altresì, funzioni ed adempimenti delegati dallo Stato per la progettazione e la esecuzione di opere pubbliche finanziate a totale carico del bilancio statale.

COMMENTO

L'art. 4 della legge 24 novembre 2000, n. 340 ha stabilito che il Ministero degli affari esteri può delegare per il rilascio e i rinnovi dei passaporti, oltre che i questori, i sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti.

GIURISPRUDENZA

Il potere di controllo statale, sub specie di annullamento, sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalle regioni e dagli enti locali dalle stesse eventualmente delegati, riconosciuto al Ministro per i beni culturali ed ambientali, non si estende ai vizi di merito, ma è limitato ai soli motivi di legittimità, essendo riconducibile al più generale potere-dovere di vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle regioni in materia di gestione del vincolo "de quo" (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 15-09-2008, n. 10139).

Art. 6 Circoscrizioni comunali – (Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.Reg. 17 febbraio

1987, n. 5) – [1. L'istituzione di nuovi comuni e la fusione di quelli esistenti sono stabilite con legge della Regione. Ove gli originari comuni interessati non consentano diversamente, l'ente comunale nascente dalla fusione di due comuni di popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti assume come denominazione l'insieme delle denominazioni originarie. In caso di fusione di più comuni, l'istituito ente comunale è articolato in quartieri, corrispondenti almeno alle originarie circoscrizioni comunali, per i fini di cui alla L.Reg. 11 dicembre 1976, n. 84 e successive modifiche.]

COMMENTO

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 453 del 27 luglio 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.Reg. 17 febbraio 1987, n. 5, che ha sostituito l'art. annotato, nella parte in cui non prevede che, anche per la fusione dei comuni e per la modificazione delle circoscrizioni territoriali, debbano essere sentite le popolazioni interessate.

Si vedano, oggi, gli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.

L'art. 8 disciplina le variazioni territoriali dei comuni, l'art. 9 disciplina il potere di iniziativa del procedimento di variazione territoriale, l'art. 10 disciplina il procedimento istruttorio e l'art. 11 disciplina la sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione territoriale.

Vedasi anche gli artt. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dall'art. 1 della L.Reg. 11 dicembre 1991, n. 48 col quale sono state istituite le circoscrizioni di decentramento comunale.

GIURISPRUDENZA

Sono illegittimi, per violazione dell'art. 133 comma 2 cost., l'art. 6 della L.Reg. Sicilia del 15 marzo 1963 n. 16, la L.Reg. Sicilia del 30 marzo 1981 n. 43 e, in applicazione dell'art. 27 legge n. 87 del 1953, l'art. 1 L. della L.Reg. Sicilia del 17 febbraio 1987 n. 5, nella parte in cui non prevedono che, anche per la fusione dei comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni territoriali e denominazioni, debbano essere sentite le popolazioni direttamente interessate (Corte costituzionale, 27-07-1989, n. 453).

Art. 7 Istituzione di nuovi Comuni – (Articolo così modificato dalla L.Reg. 17 febbraio 1987, n. 5) – [1. L'istituzione di nuovi comuni può aver luogo quando concorrano le seguenti condizioni:

- 1) che la popolazione del nuovo comune non sia inferiore a cinquemila abitanti;
- 2) che il relativo territorio sia sufficiente in rapporto ai servizi pubblici, all'espansione degli abitati, alle esigenze dello sviluppo economico;
- 3) che l'erigendo Comune disponga di mezzi adeguati per provvedere ai pubblici servizi;

4) che la maggioranza degli elettori iscritti e residente stabilmente nelle frazioni o borgate interessate si sia pronunciata favorevolmente;

5) che siano stati sentiti i Consigli dei Comuni dei liberi consorzi interessati, e sia stato espresso il parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

2. Può prescindersi dall'osservanza delle condizioni indicate al n. 1, se lo consiglino ragioni topografiche, economiche, sociali e storiche, e sempre che la popolazione del nuovo comune non sia inferiore a tremila abitanti. La popolazione residente nei comuni originari e nei nuovi comuni è quella risultante dai registri della popolazione.

3. Il disegno di legge non può essere sottoposto alla approvazione dell'Assemblea regionale ove non risulti che siano state osservate le prescrizioni sopra dette.]

COMMENTO

L'articolo subisce le regole disposte dalla nuova disciplina di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.Reg. 23 dicembre 2000, n. 30 che concernono, rispettivamente, le variazioni territoriali dei comuni, la loro denominazione, il potere di iniziativa del procedimento di variazione dei comuni, il procedimento istruttorio e la sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali.

Art. 8 Modificazioni territoriali – (*Articolo così modificato dalla L.Reg. 17 febbraio 1987, n. 5*) – [1. Non si fa luogo a modificazioni territoriali se ne derivi per un Comune la perdita di alcuno dei requisiti previsti nei primi tre comma dell'articolo precedente, tranne che ragioni topografiche, economiche e sociali, debitamente accertate e contestate agli interessati, non rendano necessaria la deroga alla condizione del limite di popolazione fino a 5.000 abitanti.]

COMMENTO

L'articolo subisce la nuova disciplina stabilita dagli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.Reg. 23 dicembre 2000, n. 30 che concernono, rispettivamente, le variazioni territoriali dei comuni, la loro denominazione, il potere di iniziativa del procedimento di variazione dei comuni, il procedimento istruttorio e la sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali.

Art. 9 Determinazione e rettifica di confini – (*Articolo così modificato dalla L.Reg. 17 febbraio 1987, n. 5*) – [1. La modificazione e la rettifica delle circoscrizioni territoriali comunali e delle loro denominazioni sono disposte con decreto

del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, previa deliberazione della Giunta regionale, ove si registri l'assenso dei consigli comunali interessati.

2. Ove la legge che istituisce un nuovo comune non stabilisca altrimenti, alla sistemazione dei rapporti finanziari ed alle eventuali determinazioni o alle rettifiche di confini tra gli enti interessati si provvede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dello Assessore regionale per gli enti locali, previa delibera della Giunta regionale.]

COMMENTO

L'articolo subisce la nuova disciplina stabilita dagli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.Reg. 23 dicembre 2000, n. 30 che concernono, rispettivamente, le variazioni territoriali dei comuni, la loro denominazione, il potere di iniziativa del procedimento di variazione dei comuni, il procedimento istruttorio e la sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali.

Art. 10 Pubblicazione delle deliberazioni – [1. Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali, relative a variazioni alla circoscrizione dei Comuni, a rettifiche e a determinazioni dei confini, sono pubblicate mediante affissione all'albo per la durata di quindici giorni.

2. Qualsiasi elettore ha facoltà di presentare le sue osservazioni nel termine di venti giorni, a decorrere dall'ultimo giorno di affissione, alla Commissione provinciale di controllo.

3. Le osservazioni, insieme con gli atti debitamente istruiti, sono dalla stessa commissione trasmesse, con motivato parere, all'Assessorato per gli enti locali.]

COMMENTO

L'articolo subisce la nuova disciplina stabilita dagli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.Reg. 23 dicembre 2000, n. 30 che concernono, rispettivamente, le variazioni territoriali dei comuni, la loro denominazione, il potere di iniziativa del procedimento di variazione dei comuni, il procedimento istruttorio e la sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali.

Art. 11 Contestazioni di confini – 1. I ricorsi per contestazioni di confini fra comuni sono decisi con decreto del Presidente della Regione, sentiti la Giunta regionale e il Consiglio di giustizia amministrativa.

TITOLO II I consorzi

Capo I Il libero consorzio

Art. 12-23 – (*Articoli abrogati dall'art. 61 della L.Reg. 6 marzo 1986, n. 9 e, quindi, non riportati*).

Capo II

I consorzi facoltativi e obbligatori per servizi di particolare interesse comune

Sezione I Consorzi facoltativi

Art. 24 *Enti che possono costituire il consorzio* – [1. Due o più Comuni possono costituire un consorzio per lo svolgimento dei servizi di loro particolare interesse.

2. I consorzi predetti possono essere costituiti anche tra [liberi consorzi o tra] comuni [e liberi consorzi].

COMMENTO

L'articolo deve intendersi ormai superato ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della L.Reg. 11 dicembre 1991, n. 48. Infatti la gestione associata di uno o più servizi mediante consorzi è ora disciplinata dall'art. 25 della legge n. 142/1990, così come recepito dalla L.Reg. n. 48/1991.

Art. 25 *Partecipazione di altri enti* – [1. Ai consorzi facoltativi indicati nel precedente articolo possono partecipare altri enti pubblici.]

COMMENTO

L'articolo deve intendersi ormai superato ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della L.Reg. 11 dicembre 1991, n. 48. Infatti la gestione associata di uno o più servizi mediante consorzi è ora disciplinata dall'art. 25 della legge n. 142/1990, così come recepito dalla L.Reg. n. 48/1991.

Art. 26 *Costituzione* – [1. I consorzi di servizi sono costituiti previa deliberazione dei Consigli degli enti che intendono consorziarsi e [sentite le competenti Commissioni provinciali di controllo,] col decreto dell'Assessore per gli enti locali che ne approva lo Statuto.

2. Nel caso in cui al consorzio di servizi partecipino più [liberi consorzi], il decreto di approvazione del relativo statuto è emanato di concerto con gli assessori regionali competenti secondo la natura dei servizi consorziati.

3. Col decreto che ne approva lo statuto i consorzi di servizi acquistano la personalità giuridica.]

COMMENTO

Le Commissioni provinciali di controllo di cui al primo

comma dell'articolo in commento, sono state abrogate dalla L.R. n. 44/1991.

L'articolo deve intendersi ormai superato ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della L.Reg. 11 dicembre 1991, n. 48. Infatti la gestione associata di uno o più servizi mediante consorzi è ora disciplinata dall'art. 25 della legge n. 142/1990, così come recepito dalla L.Reg. n. 48/1991.

Art. 27 *Statuto* – [1. Lo statuto del consorzio di servizi deve indicare la denominazione, lo scopo, la sede, e, se del caso, la durata del consorzio, nonché gli organi che lo amministrano e le attribuzioni di essi, il numero dei rappresentanti di ciascun ente nell'amministrazione consorziale e il contributo degli enti consorziali.

2. Lo statuto può, inoltre, contenere le norme relative alla cessazione dell'ente, alla devoluzione del patrimonio ed ogni altra opportuna norma di amministrazione.]

COMMENTO

L'articolo deve intendersi ormai superato ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della L.Reg. 11 dicembre 1991, n. 48. Infatti la gestione associata di uno o più servizi mediante consorzi è ora disciplinata dall'art. 25 della legge n. 142/1990, così come recepito dalla L.Reg. n. 48/1991.

Capo II

I consorzi facoltativi e obbligatori per servizi di particolare interesse comune

Sezione II Consorzi obbligatori

Art. 28 *Costituzione* – [1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la costituzione di consorzi di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore per gli enti locali, quando si renda necessario provvedere a determinati servizi od opere di carattere obbligatorio.

2. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto dell'ente.

3. Il provvedimento è adottato uditi i Consigli degli enti interessati e le competenti Commissioni provinciali di controllo.]

COMMENTO

L'articolo deve intendersi superato ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della L.Reg. 11 dicembre 1991, n. 48. Infatti la gestione associata di uno o più servizi mediante consorzi, anche obbligatori, è ora disciplinata dall'art. 25 della legge n. 142/1990, così come recepito dalla L.Reg. n. 48/1991. Le commissioni provinciali di controllo di cui al terzo comma dell'articolo in commento sono state abrogate dalla L.R. n. 44/1991.

Art. 29 Norme applicabili – [1. I consorzi obbligatori sono regolati dalle norme previste per i consorzi facoltativi di servizi.]

COMMENTO

L'articolo deve intendersi superato ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della L.Reg. 11 dicembre 1991, n. 48. Infatti la gestione associata di uno o più servizi mediante consorzi, anche obbligatori, è ora disciplinata dall'art. 25 della legge n. 142/1990, così come recepito dalla L.Reg. n. 48/1991.

TITOLO III

Commissione provinciale di controllo

Art. 30-40 – (*Articoli abrogati dall'art. 31 della L.Reg. 3 dicembre 1991, n. 44 e, quindi, non riportati*).

TITOLO IV

L'Amministrazione comunale

Capo I

Organi ed uffici

Art. 41 Organi del Comune – Il Comune ha un Consiglio, una Giunta e un Sindaco.

Art. 42 Segretario ed uffici comunali – 1. Ogni Comune ha un segretario ed un ufficio comunale.
2. Nei Comuni divisi in frazioni l'ufficio comunale ha sede nel capoluogo.
3. Nei Comuni di maggiore importanza l'ufficio può essere diviso in ripartizioni.
4. Più Comuni contermini dello stesso consorzio possono, per esigenze finanziarie e compatibilmente con la posizione topografica e il numero degli abitanti, avere in consorzio un solo segretario ed un solo ufficio.

COMMENTO

Per quanto concerne la figura del segretario comunale si vedano gli artt. 52 e 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepiti dall'art. 1 della L.Reg. 11 dicembre 1991, n. 48 e la legge 15 maggio 1997, n. 127 e gli artt. del Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 267/2000 col quale fu approvato l'ordinamento degli enti locali nazionale. Nelle regioni a statuto speciale la legge consente loro di disciplinare con proprie leggi il rapporto coi segretari comunali.

Sezione I

Il Consiglio comunale

Art. 43 Composizione dei consigli comunali – (*Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.Reg. 1 settembre 1993, n. 26*) – 1. Il consiglio comunale è composto di:

- a) cinquanta membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) quarantacinque membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- c) quaranta membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- d) trenta membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) venti membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- f) quindici membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- g) dodici membri negli altri comuni.

COMMENTO

In materia di consiglio comunale si vedano l'art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dall'art. 1 della L.Reg. 11 dicembre 1991, n. 48, e gli artt. 19 e 20 della L.Reg. 26 agosto 1992, n. 7 per quanto concerne la presidenza e le attribuzioni del presidente del consiglio comunale.

Il criterio per la composizione del consiglio comunale è la popolazione residente quantificata in base all'ultimo censimento ufficiale in proporzione al quale ciascun comune dispone di un certo numero di consiglieri.

La pubblicazione dei dati relativi al nuovo censimento, nel corso del mandato elettivo, non comporta alcun mutamento nella vita dell'ente. I nuovi parametri demografici potranno operare a partire dalla prima tornata elettorale utile dell'ente.

Il consiglio comunale resta in carica cinque anni ed il mandato inizia a decorrere dalla data delle elezioni.

GIURISPRUDENZA

– *Come le sentenze non sono viziose se risultano illegittime le nomine, i trasferimenti e le promozioni dei componenti che le hanno emesse, così i provvedimenti amministrativi non possono essere considerati viziati quando – al termine del processo elettorale – sia annullata la nomina del titolare dell'organo monocratico o di uno dei componenti dell'organo collegiale. Tale principio si applica anche quando, come nella specie, una votazione dell'organo collegiale abbia avuto un esito determinato dal voto di un componente, la cui proclamazione sia stata annullata al termine del processo elettorale. Ciò comporta che, non può considerarsi sussistente il vizio di illegittima composizione del Consiglio comunale, in relazione alle delibere che non hanno approvato la proposta riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (Consiglio Stato, sez. IV, 21-05-2008, n. 2407).

– *In linea di principio, i consiglieri comunali non sono legittimati, in quanto tale, ad agire contro la P.A. d'appartenenza, in quanto il processo amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, i conflitti interorganici trovando piuttosto composizione in via amministrativa (per esempio, con la mozione di sfiducia della Giunta comunale da*

vimento di azioni e della resistenza in giudizio. Infatti è principio tuttora valido quello che vuole l'attribuzione del potere di rappresentare in giudizio l'ente locale in capo ad un organo diverso da quello autorizzato a decidere l'instaurazione di una lite o la costituzione in giudizio per cui è inaccettabile la singolare coincidenza in capo al Sindaco dei poteri di autorizzare l'ente a stare in giudizio e di rappresentarlo nel medesimo. Inoltre l'art. 1 della L.Reg. 11 dicembre 1991, n. 48 ha recepito senza alcuna modifica gli artt. 35 e 36 della legge statale n. 142/1990 mentre l'art. 41 della successiva L.Reg. n. 26, non conferisce al Sindaco alcun potere di autonomia valutazione degli interessi sottesi all'agire in giudizio, non valendo il rilievo che il legislatore siciliano, a differenza di quello statale, individua espressamente, e in maniera tassativa, le competenze del Consiglio e della Giunta e solo in via residuale quelle del Sindaco perché tale rilievo non tiene conto del recepimento degli artt. 35 e 36 della legge 142/1990 ad opera della L.Reg. n. 48/1991, e si pone in contrasto con il riportato principio di non coincidenza delle competenze (Cass. civ. SS.UU. 9 agosto 2001, n. 10979). Né può valere il richiamo all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u.e.l.) che affida agli singoli statuti i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente perché tale norma non può trovare applicazione in Sicilia che non ha ancora formalmente recepito il D.Lgs. n. 267/2000 (C.G.A. Parere SS.UU. n. 462/12 del 25 settembre 2012).

Vedasi anche la giurisprudenza riportata all'articolo seguente. – Nell'ambito della regione Sicilia, avente competenza legislativa esclusiva sull'ordinamento degli enti locali (art. 14, lett. p, dello statuto), il Sindaco, per agire o resistere in giudizio in rappresentanza del Comune, doveva essere autorizzato con deliberazione della Giunta municipale, vigente la legge reg. Sicilia n. 16 del 1963 ed anche dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali, introdotto dalla legge statale n. 142 del 1990, i cui artt. 35 e 36 erano stati recepiti dall'art. 1 della legge reg. Sicilia n. 48 del 1991, con disciplina non modificata dalla successiva legge reg. Sicilia n. 26 del 1993. Successivamente, sebbene non sia stato ancora emanato il testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali, previsto dall'art. 26 della legge reg. Sicilia n. 30 del 2000, la nuova normativa regionale in tema di ripartizione delle competenze in conformità alla distinzione tra organi di indirizzo e di controllo pubblico-amministrativo ed organi responsabili dell'ente della gestione amministrativa dei suoi servizi (art. 1 legge reg. Sicilia n. 48 del 1991, art. 13 legge reg. Sicilia n. 7 del 1992, art. 41, comma 20, legge reg. Sicilia n. 26 del 1993), in linea con l'intervenuta modifica del titolo V della Costituzione e la sopravvenuta legge n. 131 del 2003, nonché con il nuovo quadro delle competenze degli organi del comune, già delineato dalla legge statale n. 142 del 1990 e completato dalle disposizioni successive sino al t.u. approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000, ha profondamente innovato le precedenti attribuzioni della Giunta municipale, più non includendo fra le sue competenze le delibere aventi ad oggetto le autorizzazioni alla proposizione delle liti attive e passive, che, quale atto gestionale e tecnico, più non necessita anche per i comuni della Regione siciliana dell'autorizzazione Giuntale (come anche confermato dalle leggi regionali n. 23 e 39 del 1997, che hanno sostituito l'originario tenore dell'art. 15 della legge reg. Sicilia n. 44 del 1991, in tema di materie di competenza della Giunta soggette o meno al controllo di legittimità, fra le quali non è inclusa l'autorizzazione al Sindaco o ai dirigenti a sta-

re in giudizio in nome e per conto del comune) (Cassazione civile, sez. I, 08-06-2006, n. 13412).

– L'art. 1 della legge reg. siciliana n. 48 del 1991 recepisce senza alcuna modifica gli artt. 35 e 36 della legge statale n. 142 del 1990, mentre le successive leggi regionali n. 7 del 1992 e n. 26 del 1993 nulla hanno disposto in materia di rappresentanza dell'ente e di autorizzazione a promuovere o resistere alle liti, sicché essendo state trasfuse le citate disposizioni della legge statale n. 142 del 1990, negli artt. 48, comma 2, e 50, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (t.u.e.l.), secondo il quale, nel nuovo quadro normativo delle autonomie locali, l'autorizzazione da parte della Giunta non costituisce più atto necessario ai fini della proposizione dell'azione o della resistenza alle stesse, anche la rappresentanza dei comuni e delle province siciliane in giudizio non richiede la preventiva autorizzazione della Giunta (Cassazione civile, sez. I, 26-05-2006, n. 12624).

– La normativa della Regione siciliana successiva alla L. statale 8 giugno 1990 n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, pur avendo recepito – con la L.Reg. 11 dicembre 1991 n. 48 – la disposizione della normativa statale che attribuisce alle giunte municipali la competenza residuale ad adottare tutti gli atti non riservati ad altri organi comunali (art. 35 della legge n. 142 del 1990, modif. dall'art. 17 L. 25 marzo 1993 n. 81), prevede tuttavia una competenza residuale anche dei sindaci, su tutte le materie non riservate alle giunte municipali, fra le quali non sono comprese le autorizzazioni a stare in giudizio (art. 13 L.Reg. 26 agosto 1992 n. 7, modif. dall'art. 41 L.Reg. 1° settembre 1993 n. 26). Ne consegue che al Sindaco è attribuito il potere di agire e resistere in giudizio, senza che, la mancata autorizzazione della Giunta municipale comporti il difetto di un presupposto processuale per la regolare costituzione del rapporto nei giudizi intrapresi direttamente dal Sindaco per conto del comune (Cassazione civile, sez. I, 18-05-2006, n. 11740).

– In forza dell'art. 1 L.Reg. Sicilia 11 dicembre 1991 n. 48, che ha recepito i principi della L. 8 giugno 1990 n. 142, compete alla Giunta l'adozione di emendamenti alle variazioni di bilancio attinenti alla predisposizione delle somme occorrenti per la realizzazione di singoli e specifici interventi, in quanto si tratta di operazione di finanziamento di interventi già individuati dal Consiglio comunale, il compimento dei quali diviene sostanzialmente atto dovuto per gli organi esecutivi (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 07-09-2004, n. 1885).

– Con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 il legislatore regionale siciliano ha recepito, con modificazioni, la L. 8 giugno 1990, n. 142, che ha introdotto un nuovo ordinamento delle autonomie locali, riservando al Consiglio comunale unicamente la "disciplina delle assunzioni", ossia la determinazione dei criteri di carattere generale nella predetta materia, mentre gli atti individuali di nomina del personale devono essere adottati dalla Giunta municipale, in quanto all'epoca organo a competenza generale. La competenza della Giunta municipale in materia di atti di assunzione è stata successivamente affermata in maniera esplicita dall'art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26 che, integrando l'art. 13 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, ha attribuito a tale organo le materie indicate nell'art. 15 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, tra le quali rientrano (alla lett. c) le "assunzioni" (T.A.R. Catania, sez. III, sent. n. 2015 del 05-08-2004).

– Nella normativa regionale siciliana posteriore alla legge n. 142 del 1990, sull'ordinamento delle autonomie locali, non vi è alcuna disposizione che attribuisca direttamente al Sindaco

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992, n. 7

Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica

Capo I

Procedimento per l'elezione a suffragio popolare del Sindaco nei Comuni della Regione

Art. 1 Durata in carica del Sindaco eletto a suffragio popolare e disposizioni applicabili – (Articolo così sostituito dalla L.R. 16 dicembre 2000, n. 25) – 1. Nei comuni della Regione il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. La durata in carica del Sindaco e del consiglio comunale è fissata in cinque anni.

3. Le norme vigenti in materia di legislazione elettorale e di Ordinamento regionale degli enti locali si applicano tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

COMMENTO

La presente legge innova la materia in precedenza disciplinata dall'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con L.Reg. 15 marzo 1963, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, nella parte in cui non prevede che la carica di Sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

GIURISPRUDENZA

– *La finalità della L.R. 26 agosto 1992 n. 7 è quella di conseguire la massima semplificazione dei segni grafici rimessi alla scelta dell'elettore e quindi l'eliminazione di qualsiasi segno obiettivamente non necessario, che rappresenterebbe un possibile strumento di identificazione dell'elettore. Di conseguenza, il voto per l'elezione del Sindaco deve essere espresso tracciando un segno grafico e non già scrivendo un nome, per cui, in tal caso, si ha un modo vietato di espressione del voto medesimo* (T.A.R. Palermo sez. II, sent. n. 311 del 28-02-2003).

– *Il ricorso presentato da un elettore siciliano per la dichiarazione di incompatibilità del Sindaco di un Comune eletto a suffragio universale e diretto deve essere notificato, in base al combinato disposto di cui al r.u. 16 maggio 1960, n. 570 alla Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7 e alla Legge Regionale 24 giugno 1986, n. 31, oltre che al Sindaco eletto, alla Sezione provinciale del Comitato di controllo (n. R.*

organismo ormai non più funzionante) ma non al Consiglio comunale (o al Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio stesso), poiché l'art. 20 della Legge Regionale n. 7 del 1992 citata prevede che il Sindaco non fa parte del Consiglio comunale (Cass. Civ. sez. I, sent. n. 7061 del 07-07-1999).

– *Appare illegittimo il decreto dell'assessorato agli enti locali della regione siciliana di convocazione dei comizi con il quale è stata fissata una data per le elezioni amministrative provinciali e comunali di 19 giorni prima rispetto al compimento naturale di scadenza. Va pertanto accolta la domanda di sospensione dei provvedimenti di indizione dei comizi elettorali, dovendo tale consultazione elettorale effettuarsi soltanto a decorrere dalla prescritta scadenza naturale del consiglio* (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 21-05-1998).

– *Le previsioni contenute nella L.Reg. n. 7 del 1992 fanno ritenere che il voto per il Sindaco debba essere espresso tracciando un segno e non già scrivendo un nome: pertanto l'aggiunta di un nome del candidato Sindaco non può essere semplicemente qualificata un modo "rafforzato" di espressione del voto ma un modo senz'altro vietato, con conseguente nullità del voto* (C.G.A. sez. Giurisdizionale, sent. n. 119 del 30-04-1996).

– *La ripetizione, a matita copiativa, da parte dell'elettore, del nominativo del candidato Sindaco, prestampato sulla scheda, costituisce, salva l'ipotesi di chiaro intento elusivo della segretezza del voto, un modo rafforzato di espressione della volontà dell'elettore di scegliere quel dato candidato; modo che, peraltro, si giustifica e si spiega non con l'intento di rendere riconoscibile il voto, bensì con consolidate abitudini di voto afferenti al sistema elettorale precedentemente e per lunghi anni in vigore, che non trovano più riscontro nel nuovo sistema elettorale introdotto dalla L.Reg. 26 agosto 1992 n. 7, per l'elezione del Sindaco* (T.A.R. Palermo, sez. II, sent. n. 144 del 25-02-1995).

– *In quanto atto intermedio della procedura elettorale, va dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'esito del primo turno delle operazioni elettorali relativo all'elezione del Sindaco, dovendosi, invece, impugnare l'atto di definitiva proclamazione dell'eletto a seguito di ballottaggio* (T.A.R. Catania sez. I, sent. n. 2792 del 21-12-1994).

– *Nel nuovo procedimento elettorale introdotto, per il rinnovo dei Consigli comunali, dalla L.Reg. 26 agosto 1992 n. 7, la preferenza che sia espressa, senza contestuale voto di lista, al di fuori di una delle righe tracciate a fianco dei simboli di lista, o comunque fuori dal rettangolo entro cui è inserito il contrassegno di lista, rende, di per sé, invalida l'intera scheda* (T.A.R. Palermo sez. II, sent. n. 115 del 04-02-1994).

Art. 2 Periodo di svolgimento delle elezioni – (Articolo abrogato dalla L.Reg. 15 settembre 1997, n. 35).

Art. 3 Condizioni di eleggibilità – (Articolo così modificato dalla L.R. 20 agosto 1994, n. 32, dalla L.R. 12 novembre 1996, n. 41, dalla L.R. 15 settembre 1997, n. 35 e dalla L.R. 12 gennaio 2012, n. 7) – 1. Sono eleggibili a Sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

2. Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di Sindaco.

3. Il Sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Tale limitazione non si applica nel caso in cui per uno dei due mandati si sia verificata la fattispecie di cui all'art. 16, comma 3 della presente legge.

4. Non è immediatamente rieleggibile il Sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla L.Reg. 11 dicembre 1991, n. 48.

5. Abrogato.

COMMENTO

Per le altre cause di ineleggibilità ed incompatibilità vedasi gli artt. 9 e 10 della L.Reg. 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

L'art. 16 richiamato al terzo comma dell'articolo annotato è stato abrogato dall'art. 15 della L.Reg. 15 settembre 1997, n. 35.

L'art. 112 della L.Reg. 28 dicembre 2004, n. 17, che si riporta, ha dato una interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo annotato:

“Art. 3 – Interpretazione autentica di norme – 1. Il comma 3 dell'art. 3 della L.Reg. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, va interpretato nel senso che il divieto di rieleggibilità per una sola volta non si applica nel caso in cui tra un mandato e l'altro si sia verificata una gestione straordinaria ai sensi degli artt. 143 e 144 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.”

GIURISPRUDENZA

– È costituzionalmente illegittima la L.Reg. 24 giugno 1986, n. 31 in combinato disposto con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 nella parte in cui non prevedono che la carica di Sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale (Corte Costituzionale sentenza 19 marzo 2012, n. 67).

– Nel territorio siciliano, in materia elettorale, le disposizioni della L.R. 26 agosto 1992 n. 7, regione Sicilia, interpretate alla luce delle loro specifiche finalità di conseguire la massima semplificazione dei segni grafici rimessi alla scelta dell'elettore – lasciano intendere che il voto per l'elezione del Sindaco deve essere espresso traccian-

do un segno grafico e non già scrivendo un nome; pertanto, l'aggiunta del nome del candidato a Sindaco non può essere semplicemente qualificata come un modo “rafforzato” di espressione del voto, ma come una modalità senz'altro vietata (C.G.A. Sent. n. 288 del 10-03-2010).

– Il ricorso presentato da un elettore siciliano per la dichiarazione di incompatibilità del Sindaco di un Comune eletto a suffragio universale e diretto deve essere notificato, in base al combinato disposto di cui al t.u. 16 maggio 1960, n. 570, alla Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7, e alla Legge Regionale 24 giugno 1986, n. 31, al Sindaco eletto ma non al Consiglio comunale poiché l'art. 20 della Legge Regionale n. 7 del 1992 citata prevede che il Sindaco non fa parte del Consiglio comunale (Cassazione Civile sez. I, sent. n. 7061 del 07-07-1999).

Art. 4 Incandidabilità e incompatibilità del personale direttivo negli organi ed uffici di collocamento – 1. Al comma 2 dell'art. 18 della L.Reg. 21 settembre 1990, n. 36, sono aggiunte le seguenti parole:

«né essere candidato alla carica di sindaco, né ricoprire la carica di assessore comunale».

Art. 5 Condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei deputati regionali alle elezioni alla carica di Sindaco – (Articolo abrogato dalla L.R. 5 dicembre 2007, n. 22).

Art. 6 Applicabilità della legge 18 gennaio 1992, n. 16 – (Articolo così sostituito dalla L.Reg. 1° settembre 1993, n. 26) – 1. Nella Regione siciliana si applicano le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16.

COMMENTO

La legge 18 gennaio 1992, n. 16 che si dichiara di recepire in Sicilia con rinvio statico, e non dinamico, è stata successivamente abrogata dall'art. 274 del t.u. degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) per quanto concerne gli artt. 1 e 4, comma 2.

La disciplina è stata però riprodotta nell'art. 58 del citato Testo Unico al quale si rinvia.

GIURISPRUDENZA

L'art. 1, lett. b), L. 18 gennaio 1992 n. 16, richiamato dall'art. 6, L.R. 26 agosto 1992 n. 7, come sostituito dall'art. 36, L.R. 1 settembre 1993 n. 26, prevede, per le elezioni comunali, la nullità della elezione del soggetto non candidabile, senza alcuna invalidità delle preferenze attribuite allo stesso (C.G.A. Sent. n. 22 del 20-01-2003).

Art. 7 Candidatura – (Articolo così sostituito dalla L.R. 15 settembre 1997, n. 35) – 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

- a) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- c) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- d) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- e) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- f) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- g) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

4. Oltre a quanto previsto dagli artt. 17 e 20 del Testo Unico della legge per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere presentato il candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

5. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo di cui al comma 4 dovrà presentare

l'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.

6. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

7. È consentita la candidatura contemporanea alla carica di Sindaco ed alla carica di consigliere comunale nello stesso comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto Sindaco decade da quella di consigliere comunale.

8. I candidati alle cariche di Sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'art. 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato.

9. La commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

GIURISPRUDENZA

– *La norma di cui all'art. 12, comma 1, L.Reg. Sicilia 26 agosto 1992 n. 7 (da leggersi in correlazione con l'art. 7, comma 5, della stessa legge), che impone al Sindaco neo-eletto la nomina degli assessori indicati in sede di presentazione delle liste, tutela in via diretta il pubblico interesse alla governabilità dell'ente locale, per cui la situazione vantata dal soggetto indicato come assessore all'atto della suddetta presentazione delle liste elettorali, ma non nominato, è qualificabile come una situazione protetta solo in via mediata ed ha, pertanto, la consistenza di interesse legittimo pretensivo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo (Cassazione civile, sez. un., 30-06-2009, n. 15233).*

– *Ai sensi dell'art. 7 L.Reg. 26 agosto 1992 n. 7, nel testo sostituito dall'art. 1 L.Reg. n. 35 del 1997, il quale dispone che "la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco per ogni comune deve essere*

sottoscritta, allorché la raccolta delle firme avvenga con moduli separati, ognuno dei moduli deve contenere gli elementi sostanziali per la presentazione delle liste, e segnatamente l'indicazione del candidato alla carica di Sindaco e l'elenco completo dei candidati al Consiglio comunale, ciò in quanto l'apposizione della firma su moduli riportanti il contrassegno di lista nonché le generalità dei candidati serve a dare la certezza ai sottoscrittori della conoscenza delle liste che si accingono a presentare, sicché l'osservanza rigorosa delle modalità di presentazione delle liste, indicate nella disposizione in esame è indispensabile e inderogabile (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 22-08-2003, n. 1313).

– L'art. 7 comma 3, L.Reg. Sicilia n. 7 del 1992, come sostituito dall'art. 1 L.Reg. n. 35 del 1997, esclude dall'obbligo di sottoscrizione delle liste elettorali, da parte di un determinato numero di elettori, "i partiti o gruppi politici costituiti presso l'assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio; pertanto presupposto esclusivo dell'esonerazione da tale obbligo procedimentale, risulta soltanto il conseguimento di almeno un seggio, nell'ultima elezione regionale, a prescindere, ovviamente, dal sistema elettorale adottato per suffragio elettorale, e quindi anche dalle più o meno peculiari modalità di collegamento (c.d. "apparentamento") di liste; di guisa che a nulla rileva che il seggio sia stato ottenuto da un candidato inserito in una delle liste provinciali collegate alla lista regionale principale, o che lo stesso candidato eletto abbia, successivamente alla elezione, aderito all'altro gruppo parlamentare (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 08-10-2002, n. 1667).

– È da ritenersi che nell'ambito dei "gruppi politici" di cui all'art. 1 della L.Reg. n. 35 del 1997, che ha modificato l'art. 7 della L.Reg. 26 agosto 1992, n. 7, vadano ricompresi anche quelli confluenti nel gruppo misto (T.A.R. Palermo – sez. II – n. 83 del 28 gennaio 1998).

– La candidatura a Sindaco deve essere supportata da numero di elettori prescritti che siano "elettori iscritti nelle liste del Comune" e la sussistenza di tale requisito non può essere provata che con la presentazione nei termini dei certificati elettorali singoli o cumulativi dei sottoscrittori (C.G.A. sez. Giurisdizionale, sent. n. 82 del 26-04-1996).

– Il documento programmatico del candidato alla carica di Sindaco non è un atto amministrativo da valutare alla stregua e con i criteri ermeneutici previsti per verificare la legittimità di tale tipologia di atti, ma è un documento proveniente da privati che chiedono di essere eletti e che indicano alla cittadinanza le linee del loro programma di governo e, sulla base di ciò, chiedono il voto a loro favore. Da ciò consegue che il controllo della commissione elettorale circondariale è tenuto ad effettuare, ai fini dell'ammissibilità della candidatura, deve rivolgersi unicamente nell'accertare che, al di là del merito e delle modalità con le quali il programma è esposto, l'elettore sia posto in grado di conoscere preventivamente le linee lungo le quali intende indirizzarsi il candidato nel caso di elezione a Sindaco (C.G.A. – Sezione giurisdizionale, 26 aprile 1996).

– In base all'art. 7, comma 5, L.Reg. Sic. 26 agosto 1992 n. 7, il raddoppio del numero dei sottoscrittori per le elezioni nei comuni fino a 2.000 abitanti non è previsto soltanto per la presentazione delle candidature a Sindaco,

ma anche per la presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 29-10-1994, n. 365).

– Per la regolarità della presentazione delle candidature a Sindaco, assume rilievo la circostanza che il previsto documento programmatico, contenente l'enunciazione del programma politico del candidato e dei criteri cui egli intende attenersi nella nomina degli assessori, sia sottoscritto dal candidato stesso, nonché redatto sul modulo approvato dall'assessore regionale per gli enti locali e indicato il luogo, la data di sottoscrizione e la firma dell'interessato, a nulla rilevando, ai fini della regolarità del detto documento, che lo stesso sia ispirato a principi politici propri di partiti o di formazioni sociali (T.A.R. Sicilia Catania, 25-10-1994, n. 2358).

– In seguito all'entrata in vigore della L.Reg. Sicilia 26 agosto 1992 n. 7, il limite massimo da prendere in considerazione al fine di escludere intenti inquinanti della campagna per l'elezione del consiglio comunale è, nei comuni più piccoli, quello di 80 sottoscrittori (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 09-07-1994, n. 1483).

Art. 8 Operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio – (Articolo così modificato dalla L.R. 1° settembre 1993, n. 26) –

1. Il presidente dell'ufficio centrale o il presidente della prima sezione, il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio, o al più tardi il secondo giorno successivo, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni determinando la cifra elettorale di ciascun candidato alla elezione alla carica di Sindaco, costituita dai voti validamente attribuiti.

2. Successivamente determina il quorum necessario per la elezione, rappresentato dalla metà più uno dei voti validamente espressi. Proclama eletto il candidato che ha ottenuto il numero di voti pari o superiore al numero così determinato.

2-bis. Ove sia stato ammesso un solo candidato, lo proclama eletto qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 40 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

2-ter. Le operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio relative alla elezione del Sindaco vanno espletate con precedenza rispetto a quelle relative alla elezione del consiglio comunale e vanno completate entro il mercoledì successivo al giorno di votazione.

3. Entro due giorni dalla chiusura delle operazioni il Sindaco uscente o il commissario straordinario pubblica i risultati dell'elezione e li notifica all'eletto.

COMMENTO

Per l'elezione del Sindaco si rinvia agli artt. 2 e 3 della L.Reg. 15 settembre 1997, n. 35.

omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002.

2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le

disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-ter. Abrogato

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei

posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. Omissis

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multi-

pla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo

criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti

l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. Abrogato

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio.»

– Si riporta l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 richiamata dall'articolo annotato:

«**Art. 17 – 4-bis.** L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.»

GIURISPRUDENZA

– Le spese per le categorie protette, nei limiti della quota d'obbligo, non si computano ai fini della verifica dei saldi finanziari considerati dall'art. 1, comma 557, L. n. 296 del 2006, per il contenimento della spesa "storica", dovendo a tal fine restare neutre perché incompressibili e obbligatorie; mentre devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo del rapporto strutturale tra l'aggregato spesa di personale e la spesa corrente, ex art. 76, comma 7, D.L. n. 112 del 2008. Le assunzioni obbligatorie, limitatamente alla quota d'obbligo e a condizione che l'ente abbia proceduto agli adempimenti richiamati dall'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, vanno garantite sia in presenza di posti vacanti che in caso di soprannumerarietà, sebbene quest'ultima ipotesi appaia in concreto poco probabile ed anzi sarebbe da escludere se si considera che l'esito di una propedeutica e corretta programmazione dei fabbisogni del personale – comprensivi della quota d'obbligo delle categorie protette (art. 91 t.u.e.l.) ed implicante il rilevamento di eventuali eccedenze – e la coerente rideterminazione della dotazione organica, non possono determinare situazioni di soprannumerarietà né il mancato rispetto dei vincoli di contenimento (C. Conti Sicilia Delibera, 14-03-2014, n. 40).

– La mancata adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ex art. 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, impedisce all'ente locale di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, come stabilito dall'art. 91, u.c., t.u.e.l. (C. Conti Umbria Delibera, 19-12-2013, n. 136).

– Nel pubblico impiego i processi di stabilizzazione (tendenzialmente rivolti ad eliminare il precariato venutosi a creare in violazione delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001, art. 36), sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei

fabbisogni (D.Lgs. n. 165/2001, art. 6) (Cons. Stato sez. VI, 15-03-2013, n. 1549).

– In tema di impiego pubblico privatizzato, i processi di stabilizzazione (tendenzialmente volti ad eliminare il precariato venutosi a creare in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 36 D.Lgs. n. 165 del 2001) sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni; la deroga alle ordinarie regole per le assunzioni concerne il carattere di assunzione riservata e non aperta, ma non il requisito del possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno alle singole qualifiche previsto dai sistemi di classificazione e neppure la regola dell'accesso tramite procedure selettive, necessarie nell'ipotesi che il personale da stabilizzare di personale non abbia sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale, con esclusione soltanto delle assunzioni obbligatorie o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (fattispecie nella quale le sezioni unite hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto la contestazione della graduatoria formata in esito alla selezione per titoli e prove attitudinali effettuata nell'ambito di una procedura di stabilizzazione) (Cassazione civile, sez. un., 22-02-2012, n. 2568).

– È antisindacale il comportamento della presidenza del consiglio dei ministri consistente nell'aver istituito proprie sedi periferiche mediante decreti ministeriali emanati in assenza della preventiva informazione e della successiva concertazione con i sindacati maggiormente rappresentativi, previste dalla contrattazione collettiva in caso di riorganizzazione degli uffici (Trib. Roma Decreto, 14-10-2011).

– In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione – tendenzialmente volti ad eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001 – sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno e sono suscettibili di derogare alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere – riservato e non aperto – dell'assunzione, ma non anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, né al preventivo svolgimento di procedure selettive, che, ad eccezione del personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, sono necessarie nell'ipotesi in cui la stabilizzazione riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale". Ne consegue che l'amministrazione, nel caso in cui il personale da stabilizzare abbia già superato procedure concorsuali, non deve bandire alcun concorso ma solo dare avviso dell'avvio della relativa procedura e della possibilità per gli interessati di presentare la domanda, mentre, ove manchi tale presupposto e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti richiesti, può fare ricorso ad una selezione per individuare il personale da assumere, restando devolute le relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. civ. sez. Unite Ordinanza, 26-01-2011, n. 1778).

– La competenza a modificare la pianta organica della

provincia spetta alla Giunta, considerato che l'art. 6 comma 4 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 affida tale compito all'organo di vertice e che l'art. 42 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 attribuisce al Consiglio solo l'adozione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché in ordine all'approvazione di spese che impegnano i bilanci nell'esercizio successivo (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 02-02-2004, n. 834).

– *Le associazioni sindacali sono legittimate ad agire a tutela dei diritti dei propri iscritti collettivamente considerati: in particolare, la legittimazione a ricorrere avverso un regolamento di riorganizzazione di un Ministero trova conferma nella necessaria partecipazione del sindacato al procedimento di approvazione del regolamento stesso, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 12-02-2009, n. 1402).*

– *In tema di pubblico impiego alle dipendenze degli enti locali, la determinazione a carattere generale del fabbisogno organico dell'amministrazione non deve costituire oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali, tranne che per l'individuazione del fabbisogno relativo al personale da assumere con contratti di lavoro a termine, che deve essere preceduto dalla concertazione sindacale. L'organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e variazione delle dotazioni organiche, sono determinate previa consultazione delle organizzazioni rappresentative, mentre le singole assegnazioni del personale ai vari uffici e servizi del nuovo assetto organizzativo non sono oggetto di alcun obbligo di informativa al sindacato (Tribunale Perugia, sez. lav., 28-07-2010).*

Art. 6-bis Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni – (Articolo inserito dall'art. 22, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) – 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'art. 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi

di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.

COMMENTO

Non si riporta l'art. 5 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 richiamato dall'articolo annotato perché abrogato dall'art. 30, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

GIURISPRUDENZA

– *È legittimo il provvedimento con cui la giunta municipale, revocando la precedente deliberazione recante la dichiarazione di pubblico interesse di un progetto presentato da un terzo nominato promotore, ha deciso di gestire direttamente il servizio delle lampade votive all'interno del cimitero comunale. La disciplina normativa consentita, infatti, alle amministrazioni pubbliche la gestione in economia (diretta o con cottimo fiduciario) "a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione" (art. 6-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e, "qualora ne ricorrano le condizioni" ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti). Sebbene dal quadro normativo complessivo, emerge la netta preferenza del legislatore per l'esternalizzazione dei servizi pubblici, tuttavia, non può non riconoscersi anche una – seppur limitata – possibilità, per l'ente pubblico, di gestione in economia di detti servizi. Infatti, nonostante tutta la normativa in materia è finalizzata alla regolamentazione della concorrenza, essa non ha alcuna incidenza in ipotesi in cui l'ente pubblico decida, a monte e nei limiti in cui detta discrezionalità è riconosciuta dall'ordinamento, di gestire da sé medesimo il servizio pubblico. Né può in radice escludersi detta possibilità in capo all'amministrazione, posto che il principio della concorrenza, a cui è ispirata la disciplina sui servizi pubblici, non può prevalere sui principi di efficienza ed economicità e buon andamento dell'attività amministrativa, laddove una ragionevole valutazione induca a ritenere preferibili soluzioni interne all'amministrazione interessata e dunque non competitive (T.A.R. Lazio Latina sez. I, 28-02-2013, n. 207).*

Art. 7 Gestione delle risorse umane (Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998, modificato dall'art. 13, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, dall'art. 32, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, modificato dall'art. 3, comma 76, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall'art. 46, comma

1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall'art. 22, comma 2, lett. a) e b), L. 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 17, comma 27, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e, successivamente, dall'art. 4, comma 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, dall'art. 21, comma 1, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183, dall'art. 1, comma 147, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013).

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbli-

che possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art. 1, comma 9, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto

e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art. 36, comma 5-*quater*.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

COMMENTO

Si riporta l'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 richiamato dall'articolo annotato:

«**Art. 1 – 5.** È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»

– Tra gli incarichi ai pensionati disciplinati dall'art. 6 del D.L. 90/2014 la cui rubrica recita: «Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza» rientrano a pieno titolo anche le consulenze. Su queste, il legislatore è ripetutamente intervenuto negli ultimi anni al fine di disciplinarne le procedure di conferimento e di pubblicità, ma soprattutto per diminuirne, sempre più drasticamente, la spesa. Mai però è stata dettata una disposizione che definisse le consulenze. A ciò ha provveduto la Corte dei conti. Secondo le sezioni riunite di controllo, nella delibera n. 6/2005, la consulenza consiste nella richiesta di pareri a esperti o nella soluzione di questioni inerenti l'attività amministrativa. La Corte dei conti Friuli, con parere 167/2011, ha ritenuto che la consulenza debba essere delimitata alla soluzione di specifiche questioni e non

destinata ad attività amministrative. Ora la Funzione pubblica, con propria circolare n. 6/14, interpreta la normativa contenuta nell'art. 6 del D.L. 90/14 ai fini della sua applicazione e individua la finalità della norma nell'evitare di attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità, tali da impedire che gli incarichi di vertice siano occupati da dipendenti più giovani, aggiungendo anche che le nuove disposizioni sono espressione di un indirizzo politico legislativo volto ad agevolare in ricambio e il ringiovanimento del personale delle Pa.

La circolare poi richiama la giurisprudenza costituzionale secondo la quale sono ammesse limitazioni a soggetti in quiescenza solo se imposte in relazione a un apprezzabile interesse pubblico. Tra gli incarichi comunque vietati, essendo espressamente enunciati nella normativa, la circolare indica le consulenze in qualsiasi forma prestate, comprese quelle attribuite nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici. La circolare ritiene rientrino nel divieto anche gli incarichi conferiti presso enti o società controllate, anche indirettamente dalle Pa.

La circolare successivamente tratta degli incarichi, tra i quali le consulenze, consentiti ai pensionati individuando gli incarichi gratuiti di durata non superiore ad un anno, con il solo rimborso delle spese rendicontate. Tuttavia la limitazione a un anno della durata non appare certa per tutti gli incarichi, stante la disposizione contenuta nella norma in esame che spiega: «Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche a titolo gratuito». Peraltro anche la gratuità delle prestazioni imposta dalla legge è quanto meno opinabile, vista la disposizione costituzionale secondo cui il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro (art. 36, primo comma) e la norma civilistica secondo cui in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione (art. 2233, secondo comma, del Codice civile).

GIURISPRUDENZA

– *L'affidamento da parte del Comune, quale stazione appaltante, d'incarichi di studio/consulenza necessari alla predisposizione di atti di gara e alla gestione di questa, deve avvenire nel rispetto della disciplina (art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001) che ne prevede il ricorso nei soli casi in cui l'Ente non disponga, al suo interno, di soggetti dotati delle necessarie professionalità e competenze. Quanto alla riconducibilità o meno di tali spese nei limiti di cui al D.L. n. 101 del 2013, si rileva che le spese sono anticipate dal Comune per essere poi a questo rimborsate dall'aggiudicatario-gestore. L'art. 8, comma 1, D.M. Sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, chiarisce, infatti, che “il gestore aggiudicatario della gara corrisponde alla stazione appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara”. Il riferimento alla “copertura degli oneri di gara” è comprensivo di tutte le spese necessarie alla predisposizione e gestione della gara (il legislatore ha inoltre specificato che vi rientrano anche gli oneri per il funzionamento della commissione di gara). La copertura degli oneri di gara è a carico, quindi, del gestore aggiudicatario, che è tenuto, al pagamento del predetto corrispettivo una tantum, e a una serie di altri oneri, compresi quelli connessi agli interventi di efficien-*

za energetica. Pertanto, tali spese non rientrano nei limiti di cui al D.L. n. 101 del 2013, nella misura in cui siano strettamente e imprescindibilmente connesse alla definizione e gestione della gara che il legislatore impone per l'attività di distribuzione del gas naturale (art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 164 del 2000) e, in ogni caso, occorre che oggetto del conferimento dell'incarico da parte del Comune siano attività che non gravino già sul gestore uscente, il quale deve adempiere una serie di obblighi nei confronti dell'ente locale. Naturalmente, tali spese sono soggette al rispetto dei generali criteri della ragionevolezza e della proporzionalità. Inoltre, nella quantificazione del corrispettivo che il gestore dovrà versare alla stazione appaltante, lo stesso art. 8, comma 1, D.M. n. 226 del 2011, dispone che i criteri per la definizione del corrispettivo siano definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che vi ha provveduto con Del. n. 407/2012/R/gas. Del resto, la verifica di ragionevolezza e proporzionalità delle spese che il Comune si propone di sostenere per la definizione e gestione della gara per l'affidamento dell'attività di distribuzione del gas naturale vuole evitare che siano caricati sul gestore oneri ulteriori ed eccedenti a quelli strettamente necessari. In caso contrario, potrebbe verificarsi una traslazione (almeno di parte) degli oneri sostenuti dal gestore sui consumatori, quali utenti tenuti al pagamento del prezzo per il servizio. Quanto alla rappresentazione contabile delle somme anticipate dal Comune e successivamente corrispostegli dal gestore aggiudicatario a copertura degli oneri della gara, occorre che tali somme siano registrate in un capitolo di spesa ad hoc, diverso dal capitolo "servizi per conto terzi", specificando modalità e tempi del loro rimborso al Comune da parte del gestore aggiudicatario (C. Conti Lombardia Delibera, 17-01-2014, n. 23).

– La proroga di contratti di collaborazione coordinata e continuativa può contrastare con il divieto di rinnovo sancito dall'art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, come integrato dalla L. n. 228 del 2012, solo se la proroga riguarda il termine di efficacia del contratto e non di adempimento e sia prevista una retribuzione aggiuntiva nei confronti del prestatore d'opera. In caso contrario, la proroga è ammissibile e la retribuzione può essere concessa, nei casi espressamente previsti dalla legge, in attuazione anche dei principi costituzionali e civilistici in materia di diritto alla retribuzione (art. 36 Cost.) e di autonomia negoziale (artt. 1322 e seguenti c.c.) (C. Conti sez. contr. Delibera, 27-12-2013, n. 24).

– Per il conferimento dei contratti a tempo determinato ex art. 110, comma 1, t.u.e.l., vanno osservati una serie di obblighi generali quali la dichiarazione annuale di ricognizione dell'eccedenza di personale, la valutazione della consistenza delle dotazioni organiche almeno triennale, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e l'approvazione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità. Oltre ai predetti obblighi di carattere generale, sussistono una serie di obblighi specifici per gli enti locali, riferiti al rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, alla necessità del rispetto del patto di stabilità, all'obbligo di riduzione della spesa del personale e, con particolare riferimento al lavoro flessibile, nelle diverse tipologie descritte nella disposizione che detta la relativa disciplina, l'obbligo della riduzione della spesa registrata nel limite massimo del 50% rispetto a

quella riscontrata nell'esercizio 2009. Circa la possibilità d'avvalersi della professionalità di un'assistente sociale con un incarico esterno ex art. 110, comma 6, t.u.e.l., tale fattispecie non rispetta i parametri posti dalla legge per il ricorso a tali forme di collaborazioni esterne, poiché la norma espressamente richiede l'esigenza di realizzare obiettivi determinati con convenzioni a termine e con la necessità d'una specifica previsione in seno al regolamento dell'ente. Lo svolgimento dell'attività dell'assistente sociale non può ricondursi nella norma appena esaminata, giacché viene in rilievo una professionalità comunque ricollegabile a una funzione ordinaria per la quale pare conveniente l'utilizzazione di risorse e di unità di personale destinate a svolgere continuativamente la predetta funzione nell'interesse dell'ente. Peraltro, per il ricorso a tali forme di collaborazione è comunque richiesto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica precedentemente esaminati, oltre che risultano applicabili i criteri posti dall'art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001. Infine, anche il ricorso a una convenzione/alla gestione associata con altri comuni, presuppongano il rispetto dei fondamentali vincoli imposti dall'ordinamento ai fini del coordinamento della finanza pubblica. La violazione dei predetti vincoli fa scaturire specifiche conseguenze di carattere sanzionatorio volte a stigmatizzare il comportamento dell'ente, anche al fine di permettere per gli esercizi successivi l'attuazione delle necessarie politiche di contenimento. Pertanto, il ricorso a tali strumenti di gestione, seppure istituiti per favorire la razionalizzazione della spesa, nel caso di specie non appaiono ammissibili in forza del carattere assoluto del divieto che assiste le previsioni già ricordate dei commi 4 e 7, art. 76, L. n. 133 del 2008 (C. Conti Sicilia Delibera, 18-12-2013, n. 401).

– Il principio di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, da un lato, non esime la magistratura contabile dal compiere un generale sindacato sulla ragionevolezza delle medesime scelte compiute, con riferimento alla compatibilità di esse con i fini pubblici ed all'adeguatezza dei mezzi impiegati rispetto a detti fini, dall'altro non pone mai al riparo dalla giurisdizione contabile la valutazione di comportamenti "contra legem", rispetto ai quali non si può configurare il limite della riserva di amministrazione (Cass. civ. sez. Unite, 09-05-2011, n. 10069).

– Se la progettazione della redazione di un piano è conferito all'interno dell'ente locale, dando l'incarico professionale a personale dipendente, tale incarico assume una peculiare valenza giuridica e la disciplina relativa ai liberi professionisti si applica in quanto compatibile con il particolare status di pubblico dipendente del tecnico. La normativa, pur riconoscendo la natura di prestazione professionale agli incarichi di progettazione dei professionisti tecnici delle pubbliche amministrazioni, tenendo conto del loro particolare status di lavoratori dipendenti, disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001 in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ne ha previsto il pagamento in misura ridotta, inizialmente del 50% e successivamente del 30% della tariffa professionale; in tale ottica, i criteri generali per la disciplina del fondo interno per la redazione di atti di pianificazione ai sensi dell'art. 13 della legge 127/1997 devono essere contenuti in un atto regolamentare, che, indipendentemente dal nomen

iuris dato dall'amministrazione (criteri generali anziché regolamento), per tale natura è di competenza del consiglio comunale (Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana, n. 196/2013 del 14.01.2013).

– In tema di giurisdizione contabile, poiché l'amministrazione, in via generale, deve provvedere ai suoi compiti con mezzi, organizzazione e personale propri, la Corte dei conti può valutare se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire, essendo illegittimo il ricorso ad incarichi esterni riferibili ad attività rispetto alle quali manca il presupposto del contenuto dell'alta professionalità o della riconducibilità ad un evento straordinario al quale non si possa far fronte con la struttura burocratica interna, così come richiesto dalla legge. Ne consegue che non vengano violati i limiti esterni alla giurisdizione contabile né quelli relativi alla riserva di amministrazione nell'accertamento del danno erariale relativo all'affidamento di un incarico esterno di consulenza realizzato in difetto dei presupposti previsti dalla legge (Cassazione civile, sez. un., 09-05-2011, n. 10069).

– In tema di collaborazioni esterne ex art. 2222 c.c., come previste dall'art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001 e, per le amministrazioni locali, dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267 del 2000, per quanto riguarda il contenuto della prestazione, occorre che si tratti di prestazioni di elevata professionalità, quindi di prestazioni di opera intellettuale da affidarsi a coloro che esercitano un'attività per la quale è richiesta una abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione in appositi albi, oppure di prestazioni di altro tipo non reperibili nel settore pubblico. La singola amministrazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 cost., deve quindi accertare che l'incarico venga assegnato ad esperti di particolare e comprovata esperienza, abbia una durata limitata nel tempo, un oggetto ben determinato e deve predeterminare l'entità del compenso e l'onere di spesa (Tribunale Teramo, sez. lav., 18-02-2011, n. 141).

– È "in re ipsa" l'interesse pubblico alla rimozione del procedimento illegittimo di indizione di gara per la scelta di professionisti che avrebbero dovuto svolgere l'attività di consulenza legale (sia essa giudiziale che stragiudiziale) istituzionalmente svolta dalla Avvocatura dello Stato. Infatti il testo unico n. 1611 del 1933 consente alle amministrazioni statali di designare un professionista del libero foro solo nei casi previsti dalla legge e preclude radicalmente che la medesima sia svolta da liberi professionisti con oneri a carico dello Stato (Consiglio Stato, sez. VI, 03-02-2011, n. 780).

– In caso di selezione per l'affidamento di un incarico ad avvocati per l'espletamento di servizi legali, l'ambito dei titoli valutabili va circoscritto alle previsioni contenute nell'avviso di selezione, non potendosi ritenere ammissibile una eterointegrazione della "lex specialis" con fonti diverse che disciplinano l'accesso al pubblico impiego, ovvero con disposizioni di legge concernenti l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (quale ad es. il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 7 comma 6), per la ragione che la "lex specialis" non presenta rinvii in tal senso, e anche perché una siffatta operazione ermeneutica sarebbe distonica rispetto alla natura della procedura, il cui oggetto si risolve in una gara per l'aggiudicazione del servizio legale ai sensi del

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (quantunque rientrante tra i servizi di cui all'allegato IIB), espletata secondo una sua specifica disciplina, escluso, dunque, ogni elemento di fiduciarità in senso stretto (astrattamente non compatibile proprio con la procedura di gara) (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 17-06-2010, n. 7755).

Art. 7-bis Formazione del personale – (Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70).

Art. 8 Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli – (Art. 9 del D.Lgs. n. 29 del 1993) –

1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.

2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all'art. 70, comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.

GIURISPRUDENZA

L'autonomia organizzativa dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ove essa desideri derogare alle disposizioni del D.Lgs. 165 del 2001 e del suo regolamento di attuazione in punto di articolazione delle prove d'esame in senso meno rigoroso rispetto a quanto dalle stesse previsto, pur in presenza di un principio legislativo riguardo all'applicabilità di tale testo normativo anche al personale dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, può manifestarsi soltanto nella sede regolamentare ovvero nell'ambito di quelle delibere dell'Autorità che, riguardando questioni di interesse generale, trovano pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito informatico dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8 comma 5 D.Lgs. cit.; viceversa, è illegittimo l'esercizio di una potestà derogatoria esercitata in sede di redazione del bando concorsuale della tornata selettiva (Consiglio di Stato, sez. VI, 07-01-2014, n. 14).

Art. 9. Partecipazione sindacale – (Articolo sostituito dall'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.

GIURISPRUDENZA

– Non è conforme a legge, per la mancanza di un atto pre-

supposto essenziale, l'atto di conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa (nella specie, per attività di consulenza e assistenza legale) cui non sia stato allegato il contratto avente ad oggetto lo svolgimento dell'incarico (Corte Conti, sez. contr., 15-03-2012, n. 5).

– In tema di pubblico impiego privatizzato, a seguito del D.Lgs. n. 150 del 2009 la previsione di contratto collettivo riguardante la necessaria concertazione con le organizzazioni sindacali prima dell'adozione di nuove disposizioni organizzative del lavoro deve intendersi sostituita di diritto con la previsione legale che stabilisce unicamente la preventiva comunicazione al sindacato (fattispecie nella quale il tribunale ha ritenuto che l'impiego di alcune lavoratrici in particolari mansioni in assenza della procedura di concertazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro non costituisca condotta antisindacale) (Tribunale Pesaro, sez. lav., 02-12-2010, n. 417).

– Le modifiche apportate alla disciplina del pubblico impiego sono ininfluenti non solo sull'attività in materia di organizzazione dei pubblici uffici, ma anche sulla natura dell'azione nella doverosa e sola prospettiva del perseguimento degli interessi pubblici per la cui cura e tutela gli enti sono costituiti e le funzioni istituzionali sono attribuite. In particolare, la natura pubblicistica dell'incarico dirigenziale va individuata nel combinato disposto di una serie di norme (art. 107, 109 D.Lgs. n. 267/00 ed art. 5 e 19 D.Lgs. n. 165/01) essendo la stessa volta a migliorare, nel perseguimento dell'efficienza, il conseguimento delle più ampie finalità istituzionali. Quindi, il Sindaco non può quindi qualificarsi come un datore di lavoro privato (essendo tutta la sua attività volta a perseguire il pubblico interesse) a maggior ragione nel momento d'attribuzione e revoca di incarichi volti a migliorare l'attività stessa della P.A. (Cassazione penale, sez. VI, 02-04-2009, n. 19135).

– Il comma 1 dell'art. 6 D.Lgs. n. 165/2001 si limita ad indicare in via generica i casi in cui è prevista la consultazione delle organizzazioni sindacali demandando, attraverso il rinvio all'art. 9, alla contrattazione collettiva nazionale l'individuazione concreta delle ipotesi specifiche in cui tale consultazione deve avvenire, e la determinazione delle modalità con cui la stessa deve essere attuata. Esso, pertanto, costituisce una norma di mero indirizzo, priva di contenuto precettivo in assenza di specificazione attuativa da parte della contrattazione collettiva nazionale. Ne consegue che non sussiste comportamento antisindacale da parte del datore di lavoro pubblico per violazione degli art. 6 e 9 D.Lgs. n. 165/2001, in caso di mancata consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, ove il sindacato ricorrente non abbia allegato a fondamento della sua domanda il contratto collettivo nazionale applicabile, fondativo del suo diritto (Tribunale Napoli, 02-03-2009).

TITOLO II Organizzazione

Capo I Relazioni con il pubblico

Art. 10 Trasparenza delle amministrazioni pubbliche – (Art. 11 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come

modificato dall'art. 43, comma 9 del D.Lgs. n. 80 del 1998) – 1. L'organismo di cui all'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all'art. 11, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.

COMMENTO

Si riporta l'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 richiamato dall'articolo annotato:

«**Art. 1 – 1. mm)** al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.»

Si riporta l'art. 18 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344 come convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 richiamato dall'articolo annotato:

«**Art. 18 – 1.** Ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei progetti per recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione, nella provincia di Milano può essere costituito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, un comitato metropolitano presieduto dal prefetto, composto dai dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato da due esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica.

2. In particolare, il comitato metropolitano, ai fini di cui al comma 1, nell'ambito della quota parte dei finanziamenti assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67:

a) individua le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento dell'azione amministrativa verificando la funzionalità, l'efficienza e la produttività delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato nella provincia;

b) non convertito;

c) si avvale di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, o di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.

3. I progetti, in materia di organizzazione e miglioramen-